

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 87

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura -applicazione di misure di riduzione della pressione tariffaria, in attuazione dell'art. 21 comma 2 della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Introduzione dell'esenzione fino al 31 dicembre 2020.

L'anno **duemilaventi addì cinque** del mese di **agosto** alle ore 21.47 si riunisce la Giunta Comunale, nella sede comunale di Via Capelina 8, in una sala attigua alla sala Consiliare dell'ex Comune di Breguzzo.

Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco,
e gli Assessori:
Luigi Bruno Bianchi
Valerio Bonazza
Susan Molinari
Brunella Valenti

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura - applicazione di misure di riduzione della pressione tariffaria, in attuazione dell'art. 21 comma 2 della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Introduzione dell'esenzione fino al 31 dicembre 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune di Sella Giudicarie gestisce il servizio idrico e cioè l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura per l'allontanamento delle acque scaricate ed il loro conferimento ai depuratori;
- i costi del servizio sono coperti essenzialmente con le tariffe definite distintamente per il servizio acquedotto e per il servizio di fognatura;
- le tariffe sono definite dal Comune, secondo criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2436 e 2437 del 9 novembre 2007, e in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, che dispone che la politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;
- il sistema tariffario del Comune di Sella Giudicarie in ordine a dette tariffe è stato introdotto con la deliberazione del Commissario straordinario n. 43 e 44 del 12 aprile 2016, rispettivamente per le tariffe dell'acquedotto e per le tariffe della fognatura e, in parte modificato rispetto alle tariffe dell'acquedotto, applicando alcune agevolazioni con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2018;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12 dicembre 2019 sono state approvate le tariffe per il servizio fognatura anno 2020 e, confermate anche per l'anno 2020, le tariffe del servizio acquedotto approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13 febbraio 2019;
- di regola ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 15 settembre 1993, n. 36, i provvedimenti in materia tariffaria non possono avvenire in qualsiasi momento, ma soltanto prima dell'approvazione del bilancio, e modificati solo ove si abbiano aumento dei costi da coprire, o particolari situazioni normative sopravvenute;

Evidenziato che

- com'è noto quest'anno si è avuta la diffusione del Virus Covid 19, di elevata mortalità, che ha comportato l'introduzione di numerose misure di emergenza sanitaria e un continuo succedersi di provvedimenti che hanno portato alla sospensione di numerosissime attività pubbliche e private; a seguito di questo sia la normativa statale che quella provinciale hanno introdotto misure di natura tributaria e tariffaria finalizzate ad un alleggerimento complessivo della spesa delle persone nei confronti degli Enti pubblici, considerando anche che la situazione economica critica ha comportato un fortissimo abbassamento di redditi, sia per la diminuzione di attività remunerative, e sia per la perdita di posti di lavoro;
- che la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, ha introdotto ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, e tra queste, all'art. 21, comma 2, ha espressamente previsto che limitatamente all'esercizio 2020 al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici fino al 31 dicembre, anche in deroga all'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, si possono adottare provvedimenti in materia tariffaria correlati ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio, e, ai sensi del comma 4, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'adozione di tali provvedimenti;

Evidenziato, come ben illustra una comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini del 22 luglio 2020, che la L. 17 luglio 2020 n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2020, n. 180, S.O, ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 106 del D.L. 34/2020 atto a prorogare, tra l'altro, il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione

2020 e della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs.267/2000 (termine contenuto nell'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 Cura Italia) al 30 settembre 2020, modifica da ultimo intervenuta che trascina con sé anche il termine di approvazione finale dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 36/1993;

Evidenziato ancora che in considerazione del decreto del Presidente della Regione n. 33 di data 13 luglio 2020 che ha fissato la data delle elezioni per domenica 20 settembre 2020, ne consegue che, allo stato normativo attuale, il Comune di Sella Giudicarie, che ha già adottato il bilancio per il triennio 2020 – 2022, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019 può deliberare in via ordinaria entro il 6 agosto 2020, e volendolo anche successivamente nell'ambito però dei limiti di atti che si ritengano urgenti (ai sensi dell'art. 46 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige la L.R. 3 maggio 2018, n. 2);

Osservato che il Comune di Sella Giudicarie, forte di un'ottima situazione finanziaria, può con estrema facilità rinunciare ad alcune entrate, senza che di fatto ne risentano in maniera rilevante i programmi amministrativi preesistenti alla situazione di emergenza, sperando che tali risorse, rimanendo nella disponibilità della popolazione, possano essere importanti per affrontare le proprie necessità, per alleviare difficili situazioni finanziarie e perché possano essere utilizzate così da agevolare una ripresa delle attività economiche che nella quasi generalità dei casi hanno subito pregiudizi dalla necessaria applicazione di misure utili ad evitare la propagazione del virus;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente approvata nella seduta del Consiglio comunale di data odierna, 5 agosto 2020, n. 30, che introduce una disposizione di natura regolamentare che fornisce strumenti interpretativi per consentire alla Giunta Comunale di applicare una riduzione delle tariffe del servizio acquedotto e del servizio di fognatura, fino ad arrivare all'esenzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 dalla Legge Provinciale 13 maggio 2020 n. 3:

- operando sulla parte variabile delle tariffe applicando la riduzione o esenzione su consumi determinati presuntivamente per gli intervalli di tempo per i quali la riduzione o l'esenzione sono stabilite: in particolare i consumi del singolo intervallo di tempo nel quale si applichi la misura, di riduzione o esenzione, possono essere calcolati in via presuntiva attribuendo a ciascun giorno di vigenza della misura un consumo pari al consumo medio quotidiano dato dalla differenza tra le letture dei contatori antecedenti la data di applicazione della riduzione o esenzione e quelle successive alla cessazione di applicazione della misura stessa;

- operando invece per la parte fissa delle tariffe una riduzione proporzionale al numero dei giorni di riduzione od esenzione rispetto all'ammontare annuale;

Evidenziato che oltre alle ragioni sopra esposte la situazione drammatica economica, e la necessità di salvaguardare le disponibilità finanziarie nelle mani delle famiglie, risulta anche che il Comune può favorire, attraverso una forte agevolazione tariffaria che può arrivare all'esenzione, per il periodo che va data di esecutività della presente deliberazione fino alla fine dell'anno, comportamenti virtuosi di igiene che contrastano la pandemia che possono essere mantenuti soltanto se non vi siano eccessive remore personali e nell'utilizzazione delle risorse idriche: il riscontro che per quest'anno non si sono avute difficoltà di approvvigionamento idrico, né se ne prospettano entro un arco temporale di alcuni mesi permette in particolare di non temere che elevati consumi che possano derivare dalle agevolazioni tariffarie possano avere detimento sull'operatività in generale del sistema idrico;

Ritenuto quindi ora, per le finalità sopra esposte, di mirare a misure di massima efficacia rispetto agli scopi perseguiti, di introdurre un'esenzione per la parte restante dell'anno dal pagamento delle tariffe idriche, considerando i consumi rilevabili anche in base ai sistemi di calcolo introdotti dal Consiglio comunale, ma al tempo stesso di riservarsi delle misure di intervento qualora i consumi dovessero diventare eccessivi;

Evidenziato anche che sempre in data odierna stanno per essere sottoposte al Consiglio comunale delle variazioni di bilancio che permettono di compensare le minori entrate dai servizi idrici attraverso l'utilizzazione di avanzo d'amministrazione libero, così da completare in un quadro di correttezza di bilancio l'introduzione dell'esenzione;

Evidenziato anche che gli utenti del servizio sono tenuti a pagare la tariffa di depurazione, che peraltro non è oggetto di definizione da parte del Comune ma è stabilita alla Provincia Autonoma di Trento a remunerazione del servizio di depurazione dei reflui che viene riscossa dal Comune assieme alle tariffe dell'acquedotto e della fognatura, ma viene poi riversata alla Provincia per il servizio di depurazione che non è attività propria del Comune, e per la quale quindi nulla si dispone con la presente deliberazione;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile del segretario comunale, responsabile del servizio finanziario in avocazione e sostituzione di detta funzione già delegata ad altri funzionari del servizio finanziario per impossibilità di questi per assenze ed altri impegni ad approfondire tempestivamente.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, dalla legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 e dalla legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8, ed in particolare l'art. 53;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di stabilire l'azzeramento della parte fissa e della parte variabile delle tariffe del servizio acquedotto e fognatura, rispetto alle tariffe già determinate e confermate per l'anno 2020 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12 dicembre 2019 relativa all'approvazione delle tariffe per il servizio di fognatura anno 2020 nel Comune di Sella Giudicarie e la conferma delle tariffe del Servizio Acquedotto già introdotte con deliberazione della Giunta n. 8 del 13 febbraio 2019;

2. Di stabilire che quindi nulla è dovuto, ovverossia le tariffe previste in dette deliberazioni, per la fognatura e l'acquedotto, sono pari a 0,00 Euro, con esenzione integrale, per il periodo che va dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 dicembre 2020, e da applicarsi secondo quanto approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5 agosto 2020 che ha introdotto una disposizione di natura regolamentare che ha fornito strumenti interpretativi per consentire una corretta applicazione della presente esenzione:

- operando sulla parte variabile delle tariffe applicando la riduzione o esenzione su consumi determinati presuntivamente per gli intervalli di tempo per i quali la riduzione o l'esenzione sono stabilite: in particolare i consumi del singolo intervallo di tempo nel quale si applichi la misura, di riduzione o esenzione, possono essere calcolati in via presuntiva attribuendo a ciascun giorno di vigenza della misura un consumo pari al consumo medio quotidiano dato dalla differenza tra le letture dei contatori antecedenti la data di applicazione della riduzione o esenzione e quelle successive alla cessazione di applicazione della misura stessa;

- operando invece per la parte fissa delle tariffe una riduzione proporzionale al numero dei giorni di riduzione od esenzione rispetto all'ammontare annuale;

3. Di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 4, della L.P. n. 3/2020 per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente riduzione delle tariffe di acquedotto e fognatura, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene utilizzato avanzo di amministrazione:

4. Di precisare che nel caso di verificassero abusi o situazioni eccessivamente sfavorevoli nei consumi la Giunta comunale si riserva, ove possibile di revocare totalmente o parzialmente l'esenzione tariffaria, o di adottare misure tecniche che miranti ad un'equa redistribuzione delle risorse idriche;

5. Di dichiarare la presente deliberazione a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, al fine di consentire una sollecita concatenazione di approvazione dei provvedimenti del Consiglio e di Giunta per l'immediata operatività della misura introdotta;

6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il termine di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa,

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente
Il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente
Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.